

*SLAI Cobas per il Sindacato di Classe
Federazione Autisti Operai*

**i C.C.N.L. AUTOTRASPORTI e LOGISTICA
per le COOPERATIVE**

***I confederali VERSO LO
SCHIAVISMO ORGANIZZATO:
GLI STRAORDINARI***

2004--2007 - 2006--2010 - 2011

CCNL AUTOTRASPORTI E LOGISTICA - 2004-2007

Art. 18 - Lavoro straordinario (art. 5 parte speciale prima)

E' considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale ordinario come definito dalla presente intesa con riferimento alla durata medio massima settimanale nel quadrimestre prevista dall'articolo 5 del d.lgs. 66/03.

A livello locale le parti, al fine di cogliere al massimo le esigenze di flessibilità rappresentate dal settore cooperativo, potranno definire intese volte ad istituire la "Banca Ore" per le eventuali ore straordinarie eccedenti il tetto stabilito dal presente articolo.

Parte speciale prima

Art. 5 - Lavoro straordinario e banca ore

1. Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale, e non può superare il limite massimo complessivo di 165 ore annuali individuali.
- 1 bis: per le ore di straordinario prestate tra il limite di 165 ore e **sino al limite massimo annuale di 250 ore**, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi mediante versamento in una "banca ore" individuale, ferma restando, in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti.
- 1 ter: L'eventuale superamento del limite massimo annuale di cui al punto (precedente) darà luogo - ferma restando la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti - alla conseguente trasformazione in riposi compensativi delle ore eccedenti mediante versamento in una "banca ore" individuale.
2. Il lavoratore, se necessario, è tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra detti, ad effettuare il lavoro straordinario, salvo motivi d'impedimento.
3. **È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e settimanali previsti dagli artt.9, 11 e 11 bis.**
4. È considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali il riposo cade in altro giorno; per questi è lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
- È altresì considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito oltre l'orario normale, nei giorni festivi di cui alla lettera b) dell'art. 12 della presente sezione.
5. È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00.
6. Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale determinata in base alle voci previste dal precedente art.3:
 - lavoro straordinario feriale diurno: maggiorazione 30%;
 - lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del sabato (per il personale con orario normale settimanale distribuito dal lunedì al venerdì): maggiorazione 50%
 - lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del lunedì (per il personale con orario normale settimanale distribuito dal martedì al sabato): maggiorazione 50%
 - lavoro straordinario feriale notturno: maggiorazione 50%
 - lavoro straordinario festivo diurno: maggiorazione 65%
 - lavoro straordinario festivo notturno: maggiorazione 75%.

7. Le suddette percentuali, come pure quelle del precedente art.4, non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore salvo che per il guardiano per il quale potranno cumularsi con la percentuale di maggiorazione prevista dal precedente art.4 per il lavoro notturno.
8. Agli effetti del presente articolo, nonché del precedente articolo, per la determinazione della retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile per 168. Ove la retribuzione sia corrisposta in tutto o in parte in base a provvigioni o commissioni, si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso della retribuzione mensile di cui al precedente art.3.
9. Le ore straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il lavoratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario a condizione che nel periodo di 9 settimane consecutive il numero totale delle ore di lavoro straordinario non sia superiore a 36.
10. Le aziende comunicheranno mensilmente alle R.S.U. le ore straordinarie complessivamente effettuate dal personale dipendente, suddivise per settore omogeneo.
11. La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui vengono retribuite le ore straordinarie.
12. Le aziende legate alla distribuzione alimentare e di generi di largo consumo hanno facoltà di richiedere, in relazione a particolari esigenze di mercato legate alla stagionalità, tre gruppi di otto ore di straordinario collettivo da attuarsi il sabato, previa verifica sulle modalità di attuazione con le RSU, RSA, le OO.SS. territoriali.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro normale e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica ai limiti legali de l'orario di lavoro di cui al Regio Decreto Legge 15 marzo 1923, n. 692

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I SOCI E I DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE ESERCENTI ATTIVITÀ
NEL SETTORE AUTOTRASPORTO SPEDIZIONE MERCI E
LOGISTICA 01-06-2006 – 31-05-2010**

Art. 19 - Banca Ore

Le ore prestate oltre l'orario normale di lavoro vengono accantonate in un monte ore individuale (c.d. Banca ore) e devono essere fruite nel corso dei 6 mesi successivi alla prestazione a titolo riposi compensativi.

Se il lavoratore non riesce a godere di suddetti riposi compensativi per comprovate ragioni le ore non recuperate saranno monetizzate con una maggiorazione pari al 15% sulla normale retribuzione.

Art. 20 - Lavoro Straordinario

Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero sono considerate lavoro straordinario e sono ammesse:

- per eccezionali esigenze tecnico-produttive ed impossibilità di fronteggiarle con l'assunzione di nuovo personale;
- per causa di forza maggiore;
- per far fronte ad una situazione che possa dare luogo ad un grave ed immediato pericolo ovvero un danno alle persone ed alla produzione.

Ai fini del calcolo del superamento del limite di 48 ore nella media dell'orario settimanale di lavoro, non sono tenuti in considerazione i periodi di ferie godute e i periodi di assenza per malattia.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative supplementari e straordinarie a carattere individuale, **nel limite totale di 80 (ottanta) ore a 32 quadrimestre e di 250 (duecentocinquanta) ore annue**. Il socio lavoratore e il lavoratore dipendente non possono compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Le maggiorazioni da calcolarsi sulla paga base nazionale, per i soci e i lavoratori ai quali non si applica l'orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia sono:

1. - **10%** (dieci per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario diurno feriale;
2. - **15%** (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
3. - **20%** (venti per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno feriale;
4. - **25%** (venticinque per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.

Il lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo nei limiti previsti dal presente CCNL e dalla legge, non può in nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario dell'orario di lavoro ne può trasformare la relativa retribuzione per straordinario in retribuzione ordinaria.

Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale possono essere concordate nella contrattazione aziendale.

BANCA ORE

1. Le parti convengono di istituire, dal 1 gennaio 2006, una banca ore costituita da conti individuali nei quali confluiscono:

- a. Le ore di riposo compensativo realizzate oltre il limite di cui al comma 1 del presente articolo qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi sulla base di quanto previsto dal successivo punto 3;
- b. Tutti i riposi compensativi delle ore realizzate oltre il limite di 250 ore annuali.
2. Le prestazioni di straordinario superiori a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo sono ammesse solo previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore.
3. Per le ore di prestazione straordinaria svolte oltre il limite di 165 ore e sino al limite di 250 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico di corrispondenti riposi compensativi. Di tale scelta il lavoratore dovrà darne comunicazione scritta all'Azienda entro il mese di dicembre di ogni anno. Tale opzione avrà validità per l'intero anno successivo.
4. Le ore che confluiranno nella banca ore saranno compensate, con la retribuzione del mese successivo a quello di effettuazione, con la sola maggiorazione per lavoro straordinario.
5. La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 20 giorni. Tale fruizione avrà priorità rispetto all'utilizzo dei ROL in caso di richiesta relativa a giornata intera. La fruizione dei riposi compensativi non potrà avvenire nei mesi di luglio e dicembre, salvo diverso accordo a livello aziendale sulla collocazione dei due mesi.
6. Le richieste avanzate ai sensi del precedente punto 5 verranno accolte entro il limite del 15% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti nell'ufficio/reparto nel giorno e/o nelle ore richiesti, con il limite minimo di una unità per ufficio/reparto.
Nel caso in cui le richieste superino tale limite, si farà riferimento all'ordine cronologico delle stesse.
7. Nel caso in cui la richiesta di fruizione pervenga con un preavviso inferiore a quanto previsto dal punto 5 oppure sia superata la percentuale di cui al punto 6, le ore richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.
8. Le ore accantonate in banca ore saranno evidenziate mensilmente in busta paga.
9. Le ore di cui alla lettera a) punto 1 del presente articolo, risultanti a consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno, per agevolarne la fruizione da parte del lavoratore, restano a disposizione del lavoratore per un ulteriore periodo di 4 mesi. Al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno liquidate con le competenze del mese di maggio, sulla base della retribuzione al 31 dicembre dell'anno di maturazione.

CCNL AUTOTRASPORTI E LOGISTICA - RINNOVO PARTE NORMATIVA
26.1.2011

Articolo 9 - Orario per il personale non viaggiante:

La durata media della settimana lavorativa **non può superare le 48 ore**, comprese le ore di lavoro straordinario, **da calcolarsi su un arco temporale di 6 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite.**

SEZIONE COOPERAZIONE

Articolo 9 - Orario per il personale non viaggiante e Art.11 - orario di lavoro per il personale viaggiante:

1. fermo restando (retribuzione su 168 ore) La distribuzione dell'orario di lavoro, ivi compresa l'articolazione settimanale e la disciplina degli altri aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti interni della cooperative, adottati ai sensi e per gli effetti della legge 142/01 e successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario di lavoro contrattuale.
2. Pertanto, **qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore settimanali e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi.**
3. Le prestazioni effettuate oltre il limite mensile, calcolando 39 ore settimanali per il numero di settimane del mese, e quelle oltre le 11 ore giornaliere saranno retribuite con le modalità previste dall'art.5 della parte speciale prima del CCNL.
IN PRATICA LE PRIME 200 ORE DI STRAORDINARIO NON LE PAGANO, E PAGANO SOLO LE ALTRE 50, VISTO CHE IL LIMITE ANNUALE E' DI 250 ORE.
4. **Le ore straordinarie retribuite oltre il limite giornaliero aumenteranno il tetto mensile di cui sopra di un analogo numero di ore.**
5. Per le cooperative che utilizzano il sistema della retribuzione mensilizzata, si conviene che l'orario normale potrà essere riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore ai 3 mesi. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività **senza dar luogo a compensi aggiuntivi, nel limite massimo di 200 ore annuali.**
IN PRATICA REGALANO CIRCA 300 EURO ALL'ANNO DI DIFFERENZA RETRIBUTIVA AI PADRONI DELLE "COOPERATIVE".
6. In tal caso, fatto salvo il pagamento mensile delle ore oltre il limite giornaliero di cui al comma 3 e la corresponsione mensile della sola maggiorazione di cui all'articolo 4 della parte speciale sezione prima del CCNL, **le ore eccedenti le 504 (168*3) nel trimestre saranno pagate con la retribuzione ordinaria maggiorata del 30%.**
IN PRATICA TI FREGANO QUANDO CI SONO FESTIVITA' E NON PRECISANDO COSA SUCCEDA SE C'E' SCIOPERO, MALATTIA O INFORTUNIO (PER LE 504) CREANO LO SPAZIO DI ULTERIORI ABUSI.